

*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*  
*Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)*  
*C.F. e Partita Iva 03021460609*  
*Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com*  
*Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494*  
*Capitale sociale euro 10.000,00*

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

### **Sede di Roma**

#### ***Ricorso con istanza di notificazione per pubblici proclami con istanza cautelare collegiale***

#### **Per i professori**

ACCORINTI	GIUSEPPE	CCRGPP64D25H558U
SPOGLI	RAFFAELE FRANCESCO GIUSEPPE	SPGRFL60P06E256P
IANNUZZI	ANDREA	NNZNDR82D30D086W
COSTANTINI	ERNESTO	CSTRST75P28B008W
RISTORATORE	ANSELMO	RSTNLM77C01L259K

tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone *BNGNNR65E08I838T* e dall'avv. Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T* con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*", sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

[avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

[avv.paolozinzi@pecavvoticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvoticassino.it)

*contro*

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere,**

76/A - 00153 Roma (RM) **e contro tutti gli Uffici Scolastici Provinciali e Uffici Scolastici Regionali d'Italia** tutti domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**- resistenti**

**e contro**

i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto degli Istituti dell'Ambito Territoriale di tutte le Province Italiane e nei confronti di tutti coloro inseriti in Ia e IIa fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e in cui i ricorrenti sono attualmente iscritta in seconda fascia delle GPS e in terza fascia delle G.I. valide per gli aa.ss. 2020-2022, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" di parte ricorrente nella II a e III a fascia delle graduatorie di Istituto e Ia fascia delle Graduatorie provinciale di tutte le Province italiane valide per il biennio 2020/2022, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E PREVIA CONCESSIONE DI IDONEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

A. dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020 nella parte in cui:

- non consente la valutazione del punteggio per l'espletamento del servizio di leva militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina nelle Graduatorie Gps e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

- E per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi

provvedimento cautelare ritenuto opportuno

- del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS per le specifiche classi di concorso indicate nella domanda;

### **In breve**

I ricorrenti sono docenti precari inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di circolo e di istituto.

**Hanno espletato il servizio militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che costituisce il titolo di accesso per l'insegnamento quale docente tecnico-pratico.**

Il Ministero dell'Istruzione, però, non ha considerato il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato "in costanza di nomina".

**I decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs 297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare.**

**Pertanto, il ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti 12 per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio.**

**Consiglio di Stato, sentenza pubblicata il 02/12/2019, N. 08234/2019REG.PROV.COLL., N. 04129/2018 REG.RIC.** ha così chiaramente statuito: " – *Gli appellanti hanno impugnato tale disposizione avanti il T.A.R. per il Lazio, chiedendo che il servizio militare (o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare), da loro prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, ma non in costanza di nomina, fosse valutato come servizio di insegnamento.*

5 - Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 10833/2017, ha rigettato il ricorso.

6 – L'appello proposto nei confronti di tale decisione deve trovare accoglimento, conformemente all'orientamento già espresso dalla Sezione (ex multis Cons. Stato n.4343 del 2015).

Anche recentemente la Sezione (cfr. Cons. Stato n. 2151 del 2018) ha ribadito che: "il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015)".

Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti.

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Pertanto, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

*In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: “sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie”.*

*7 – Ad una valutazione complessiva della vicenda, le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate.*

*P.Q.M.*

*Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado...”*

### **FATTO**

1) I ricorrenti sono docenti precari presso il Ministero dell’Istruzione in possesso del titolo di accesso alle specifiche classi di concorso che hanno espletato il servizio di leva militare obbligatorio o assimilato non in costanza di nomina come di seguito indicato e sono inseriti in graduatoria per le seguenti classi di concorso come da tabella che segue:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	TITOLO	ESPLETAMENTO SERVIZIO MILITARE
ACCORINTI	GIUSEPPE	CCRGPP64D25H558U	LAUREA IN INGEGNERIA	08.01.1991 - 07.04.1992
SPOGLI	RAFFAELE FRANCESCO GIUSEPPE	SPGRFL60P06E256P	DIPLOMA GEOMETRA	16.05.1980 - 12.05.1981
IANNUZZI	ANDREA	NNZNDR82D30D086W	DIPLOMA PERITO INDUSTRIALE	20.08.2002 - 20.08.2003

COSTANTINI	ERNESTO	CSTRST75P28B008W	DIPLOMA PERITO ELETTRONICA	27.06.1997 - 25.04.1998
RISTORATORE	ANSELMO	RSTNLM77C01L259K	DIPLOMA PERITO INDUSTRIALE	15.01.1998 - 14.11.1998

2) I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento in terza fascia delle G.I. ed in seconda fascia delle GPS, in quanto il Ministero convenuto, mediante l'Ordinanza Ministeriale 60/2020 ed i successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie non ha consentito l'attribuzione del punteggio per il servizio di leva militare(cfr. doc. allegati);

3) Le graduatorie di circolo e di istituto, anche in ragione di nuovi inserimenti in seconda fascia che sono stati adottati in occasione dell'aggiornamento semestrale delle G.I. determinano l'impossibilità della stessa di prestare servizio qualora dovesse permanere nella terza fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;

Nonostante il chiaro dettato regolamentare parte ricorrente si è trovata nella oggettiva impossibilità di presentare la domanda di aggiornamento della finestra semestrale in quanto l'Amministrazione resistente non ha riaperto le procedure di aggiornamento. Dunque, per causa imputabile al Miur, parte ricorrente si è trovata impossibilitata a presentare una valida domanda di inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali (GPS) e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, quelle riservate ai docenti abilitati.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce in giudizio, parte ricorrente per le seguenti ragioni in

## DIRITTO

### I

*Illegittimità del D.M. degli atti impugnati nella parte in cui stabiliscono*

*che il servizio militare di leva sia valutabile soltanto qualora espletato in costanza di nomina. Violazione della normativa primaria. Diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento.*

Sussiste il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio prestato durante il periodo di leva ai fini del punteggio nelle graduatorie di circolo e di Istituto e delle graduatorie provinciali per le supplenze.

Occorre premettere una breve ricostruzione normativa della vicenda.

Il Decreto Ministeriale n. 64 del 28.07.2004 relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, prescrive quanto segue: "Art. 9 -Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce.

*I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.*

*Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici."*

L'allegato A al Dm 64/2004 statuisce che "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico".

Con l'emanazione della Legge n. 266 del 23.08.2004, il legislatore ha abolito il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere del 01.01.2005.

All'esito di tale modificazione normativa, il Ministero

dell'Istruzione modificò il regolamento per l'aggiornamento della G.I.

Segnatamente, il D.M. 131/2007 introdusse il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in "*costanza di nomina*".

Successivamente, l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 oggi impugnata, all'art. 15, punto 6, stabilisce che "*Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina..*"

Le affermazioni sono state riproposte anche nei successivi decreti di aggiornamento delle Graduatorie.

Il Dm impugnato ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali, sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994, che così espressamente prevede: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."

La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 12 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Per tale ragione, il punto 6 della sezione "*Titoli di servizio*" di cui all'articolo 4 *bis* del Dm 374/2017 e le successive disposizioni regolamentari contrastanti, devono ritenersi totalmente illegittimi nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostituiti



assimilati per legge siano valutabili solo in costanza di nomina.

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Nel caso di specie, rimane da accertare l'ultimo elemento fondante l'accento trazione del ricorso in esame e cioè la valutabilità del servizio militare può essere gettata soltanto dal previo conseguimento del titolo di studio in indispensabile per l'accesso all'insegnamento.

Nel caso in esame, sussiste anche tale ulteriore requisito e la domanda del va accolta.

Infatti il ricorrente ha prestato il servizio militare dopo il conseguimento del diploma di maturità.

La norma che interessa è l'art. 485, comma 7 del D. Lgs 297/1994 a mente del quale: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

**Il presupposto applicativo della norma è lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso all'insegnamento.**

**Il servizio militare è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.**

La norma pertanto si applica al ricorrente.

Nel disposto normativo di cui all'art. 297/1994 non è stato volutamente indicato un parametro di valutabilità del servizio militare.

**E' palese, dunque, che il legislatore abbia voluto garantire a tutti coloro che hanno prestato il servizio di leva obbligatorio in favore dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionale di elevato valore morale e sociale.**

Pertanto, la disposizione del Decreto Ministeriale 374/2017

contrastante con la norma primaria di cui all'art. 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994 va disapplicata in quanto il legislatore non ha voluto codificare e dettagliare quale tipologia di servizio militare sia riconoscibile e quale no.

**Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit!**

Sul punto, non può esservi dubbio.

In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, si richiamano plurime decisioni del giudice amministrativo che ha ritenuto applicabile la norma **nella formulazione letterale**.

Sul punto si richiama, tra le altre, la sentenza del **T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 19/02/2010, n. 2515** : *“ Ai sensi dell'art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”.*

**In primis**, si richiama il testo di cui all'art. 12 delle Preleggi statuisce: *“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo...”.*

La norma è chiara: l'art. 485 del D.Lgs 297/1994 afferma che **“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”**

**La norma è chiara, circostanziata e non tollera interpretazioni additive!!!**

E' necessario premettere che la materia è stata più volte oggetto di pronunce della Giurisprudenza Amministrativa oltreché dei Tribunali del Lavoro.

**La mancata precisazione della valutabilità di quali servizi non è, certamente, casuale.**

Infatti, la normativa si pone in perfetto coordinamento ed in puntuale applicazione del disposto dell'art. 52 della Costituzione a norma del quale: *'l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino', da intendersi come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo'* (**Cass. civ. sez. lav. 1 settembre 1997 n. 8279**).

Nel caso di specie, la corretta applicazione della normativa è quella indicata dal ricorrente con la conseguenziale disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017.

**Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018:**"...La normativa di cui all'art. 485 del D.Lgs 597/1994, infatti, **non pone** "*alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare* e si inserisce, comunque, in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente fondato, volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio (come era antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004), potesse pregiudicare l'attività lavorativa del docente, necessariamente impedita o ritardata dal periodo di leva, almeno per le ipotesi in cui l'interessato avesse già conseguito il titolo di studio necessario per l'insegnamento. **Né osta a siffatta ricostruzione, la disposizione dell'art. 2050, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010**, a norma del quale: *'ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli*

*nei concorso banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza del rapporto di lavoro. Si tratta, infatti, di una norma di portata generale che, come invero risulta dal tenore letterale della stessa, si applica ai soli concorsi pubblici e non anche per l'attribuzione del punteggio in una graduatoria a scorrimento nella quale non viene in essere alcuna procedura concorsuale in senso stretto.*

*Ne discende che il diritto del ricorrente, che determina la disapplicazione del D.M. 353 del 22.05.2014 nella parte d'interesse (e per gli stessi motivi del successivo D.M. 374 dell'1.06.2017 che, come detto, riconosce il servizio di leva per gli iscritti in Il Fa. solo se prestato in costanza di servizio), trova il suo fondamento sia nella legge n. 282 del 1969 recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, sia nella successiva legge 24 dicembre 1986 n. 958 laddove all'art. 20 si stabilisce, analogamente, che 'il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblici' (Cfr. Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018)*

**Il quadro normativo in vigore (in quanto non abrogato), che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 12 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.**

Per tale ragione, il punto 6 della sezione "Titoli di servizio" di cui all'articolo 4 *bis* del Dm 374/2017 e le successive disposizioni regolamentari contrastanti, devono ritenersi totalmente illegittimi nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostituiti assimilati per legge siano valutabili solo in costanza di nomina.

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

**Sussiste poi l'ulteriore requisito costituito dall'acquisizione del titolo di studio utile per l'inserimento in graduatoria prima dell'espletamento del servizio militare.**

Il titolo è stato conseguito nell'as. 1994/1995 il servizio militare è stato espletato nel periodo dal 13.03.1996 al 12.03.1997.

La norma di cui al D.M. 374/2017 che limita il riconoscimento del servizio militare solo a quello di leva obbligatorio prestato in costanza di nomina non può che essere disapplicata anche in ragione della palese disparità di trattamento che genera, in violazione dell'art. 3 Costituzione

Infatti, si sono venute a creare due tipologie di docenti:

a) coloro inseriti in graduatoria prima del 2007, beneficiano del riconoscimento del punteggio servizio militare anche conseguito non in costanza di nomina;

b) coloro che sono inseriti in graduatoria dopo il 2007, non beneficiano del riconoscimento.

Infatti, il D.M. 64 del 28/07/2004 aveva previsto, all'allegato A – Tabella di Valutazione dei Titoli il riconoscimento del servizio di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo valido di accesso all'insegnamento;

- rispetto al D.M. 374/2017 che prescrive la valutabilità del

servizio di leva solo in costanza di nomina

- conseguentemente a causa dei due decreti ministeriali (2004 e 2007) il Miur ha trattato la stessa categoria di docenti che hanno ottenuto un diverso trattamento consistente nel primo caso nel riconoscimento del servizio militare di leva prestato NON IN COSTANZA DI NOMINA (iscritti in graduatoria fino al 2007), e nel secondo caso nella totale negazione di detto riconoscimento prestato NON IN COSTANZA DI NOMINA (iscritti in graduatoria dopo il 2007).

Sussiste pertanto una palese violazione dei principi costituzionali di accesso al pubblico impiego e di disparità di trattamento di cui agli artt. 97 e 3 Costituzione che giustificano la disapplicazione della norma ministeriale, non solo perché in contrasto con la normativa primaria, ma anche in quanto discriminante rispetto alla identica situazione giuridica tutelata, la valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina.

**Sussiste nel caso in esame un ulteriore profilo di disparità di trattamento.**

Infatti, la valutazione del servizio militare prestato solo in costanza di nomina determina che il ricorrente è trattato in maniera discriminatoria rispetto a chi:

a) per motivi del tutto casuali e non attinenti alla volontà di alcuno, si sia trovato a svolgere il servizio militare in costanza di nomina;

b) si fosse trovato nella condizione di essere esonerato dal servizio militare (per condizioni di sesso o per condizioni fisiche): tali soggetti sarebbero, certamente avvantaggiati in quanto tali soggetti avrebbero potuto accedere alle graduatorie prima del ricorrente e prestare servizio

con conseguente accumulo di punteggio.

Risulterebbero violati gli artt. 3, 97 e 52 della Costituzione.

**Tribunale di Alba, sentenza del 19.06.2013 n. 49:** *“...l’assolvimento degli obblighi di leva verrebbe pertanto a costituire un ostacolo alla carriera determinandosi in tal modo la violazione anche del precetto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui l’adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino; appare quindi del tutto condivisibile la considerazione, già espressa in numerose pronunce dei giudici sia ordinari che amministrativi, secondo cui il presupposto per il riconoscimento del servizio militare ai fini della formazione delle graduatorie scolastiche è che esso sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo necessario per l’insegnamento - atteso che la sua valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio – a prescindere dalla circostanza che sia stata prestato o meno in costanza di nomina...”*

Pacifica la giurisprudenza di merito e amministrativa.

**Tribunale di Arezzo sentenza 275/2013:** *“Al riguardo appaiono condivisibili le numerose pronunce dei giudici amministrativi che si sono occupate della questione e che hanno in sostanza elaborato i seguenti principi:*

*a) il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell’art. 485 d.lgs 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione di ogni ordine e grado), dal momento che la norma di cui trattasi ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza distinzioni legate al tipo di servizio svolto;*

*b) la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo...”*

**La sentenza del Tribunale di Arezzo è passata in giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso statuita dalla**

Corte d'Appello di Firenze.

**Tribunale di Salluzzo, sentenza del 12.09.2012:** *“Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio.*

*Né ciò comporterebbe, a sua volta, una ingiustificabile disparità di trattamento tra il personale precario di sesso maschile (per il quale era previsto il servizio militare obbligatorio, con possibilità di acquisire punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria) e quello di sesso femminile (il quale, invece, essendo escluso dall'adempimento del servizio di leva non avrebbe potuto avvantaggiarsi dello stesso incremento di punteggio), trattandosi di situazioni personali diverse, volute dal legislatore, che ha ritenuto opportuno escludere le donne dal servizio di leva obbligatorio, che determina, sotto il profilo esaminato, una inevitabile diversità di trattamento complessivo, che non può dunque ritenersi non giustificato; ciò anche in relazione al fatto che la valutabilità del servizio militare ai fini del punteggio utile all'inserimento nella graduatoria in discorso deve ritenersi, come detto, non estesa a tutti, ma limitata a coloro che abbiano effettuato il servizio di leva dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile all'accesso dell'insegnamento, ossia a coloro che, trovandosi nelle obiettive condizioni per potere accedere all'insegnamento, al pari delle loro colleghe donne aventi titolo, potrebbero avervi dovuto rinunciare a causa dell'obiettiva impossibilità derivante dall'essere a quel tempo sotto le armi, fatto che determinerebbe per essi uno doppio e realmente ingiustificabile svantaggio, ossia quello di dovere rinunciare agli incarichi di insegnamento a causa dell'adempimento dell'obbligo di leva, già imposto dallo Stato ai soli cittadini maschi maggiorenni, e quello di vedersi*



*superati in graduatoria da colleghe di pari concorso (o da colleghi per qualunque causa esonerati dal servizio di leva) che, non avendo alcun obbligo militare da adempiere, ricevessero incarichi di insegnamento, avvantaggiandosi del relativo punteggio.*

*Né l'assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004), potrebbe far concludere per la sua non valutabilità, attesa la cogenza del disposto dell'art. 485 co.7 del D.Lgs. 297/1994, che nessuna norma di legge posteriore, nemmeno il D.Lgs. n. 66/10, risulta avere abrogato.*

*Il fatto che dette leggi non si occupino di disciplinare specificamente la materia dei presupposti di valutabilità del servizio militare non costituisce, infatti, indice di una volontà legislativa di escluderla in caso di servizio prestato non in costanza di nomina, quanto, piuttosto, indice della sostanziale inutilità e ripetitività di un intervento normativo in tale settore, esistendo già una disciplina di carattere generale - quella appunto detta dall'art. 485 del D.Lgs n. 297/94 - tutt'ora in vigore, che ha sancito, come detto, la piena valutabilità, sia ai fini della carriera che, nei limiti sopra tratteggiati, della formazione delle graduatorie scolastiche."*

**Tribunale di Monza, sent. 812/2013:** *"...norma generale che non può derogare alla legge speciale, rappresentata dal T.U. sulla scuola (D. Lgs 297/1994), il cui art. 485, comma 7, statuisce espressamente che il servizio militare di leva "è valido a tutti gli effetti".*

*Proprio l'esistenza di siffatta norma, speciale per il settore in questione, comporta l'illegittimità dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 44/2001 che, discostandosi dal chiaro disposto della fonte primaria costituita dal D.Lgs 297/1994, ha limitato la valenza del servizio militare di leva con l'aggiunta del requisito dello svolgimento in costanza di servizio.*

*La portata generale della norma primaria (priva di limitazioni di sorta), induce poi a ritenere che il riconoscimento del servizio militare debba essere applicato anche alle graduatorie di accesso all'insegnamento, onde evitare che chi abbia assolto ad un obbligo si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive." (tra le altre Tribunale di Agrigento Sentenza del 27.05.2014, Tribunale di Alba sentenza del 16.06.2013, Corte d'Appello di Bologna 2016, Tribunale di Messina sentenza del 05.07.2018)*

**Anche la giurisprudenza amministrativa e ordinaria è cristallina sul punto:**

**Tar Lazio, sentenza 6421/2008:** *"La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Di qui l'illegittimità del Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.*

*Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio." (cfr. anche Consiglio di Stato sent. 4343/2015).*

**Consiglio di Stato, sez. VI, 18/09/2015, n. 4343:** *"La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall'art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione") è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento. Conseguentemente, il servizio in*

*questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento."*

**Tribunale Lanciano, sez. lav., 19/11/2012, n. 644** : *"Il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo alla instaurazione del rapporto di servizio."*

**T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 23/12/2010, n. 38564**: *"Nelle graduatorie scolastiche il servizio militare deve essere sempre valutato, ancorché non prestato in costanza di nomina ma pur sempre dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento; va pertanto dichiarato illegittimo il decreto ministeriale (nella specie tabella valutativa annessa al d.m. Pubblica Istruzione n. 27 del 15 marzo 2007) che stabilisce la non valutabilità del punteggio già previsto per lo svolgimento del servizio militare."*

**T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 02/07/2010, n. 16560**: *"La portata generale del comma 7 dell'art. 485, d.lg. n. 297 del 1994 - che non è connotata da delimitazioni di sorta - comporta che il riconoscimento del servizio militare debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Ne consegue l'illegittimità del decreto direttoriale del 31 marzo 2005 nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Uguali considerazioni possono essere svolte nei riguardi del d.m. 8 aprile 2009 n. 42, nella parte in cui dispone, all'art. 3 comma 5, che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi*

*assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".*

**T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 19/02/2010, n. 2515** : *"Ai sensi dell'art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".*

**T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater Sent., 08/07/2008, n. 6421**: *"Il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982) ai sensi dell'art. 485, co.7, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado). Infatti, la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".*

**Consiglio di Stato, sez. VI, 23/12/2010, n. 9335**: *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono stati espressamente presi in considerazione dal d.m. del Ministero della pubblica Istruzione 25 maggio 2000 n. 201 – avente ad oggetto "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della l. 3 maggio 1999 n. 124" – come "servizi di insegnamento, purché prestato dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo". Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio sancito dall'art. 52 comma 2, secondo periodo, cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve*

*pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizza quindi a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui resta condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi.”*

**Si veda l'ulteriore giurisprudenza allegata.**

### **LA DOMANDA CAUTELARE**

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, avendo il presente ricorso ad oggetto l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze che consente il conferimento di incarichi a tempo determinato, l'irreparabilità del pregiudizio è evidente;

I ricorrenti, hanno interesse ad ottenere l'annullamento del D.M. impugnato e di tutti gli altri atti presupposti connessi e consequenziali tra i docenti che possono presentare la domanda di inserimento in seconda fascia ovvero di essere inseriti in seconda fascia.

In assenza di provvedimenti cautelari, in considerazioni delle lungaggini del giudizio di merito, i ricorrenti perderebbero ogni possibilità di essere inseriti in seconda fascia per l'anno accademico il cui inizio è imminente.

Evidenti i profili di urgenza laddove si consideri che i ricorrenti perderebbero la possibilità di essere assunti con contratti a tempo determinato, perderebbero irrimediabilmente l'acquisizione di un bagaglio esperienziale e la crescita professionale, oltrech  gravissimi ed irreparabili pregiudizi alla carriera professionale intesa non solo sotto l'aspetto economico ma anche e soprattutto sotto l'aspetto giuridico in termini di punteggio.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto,

Voglia codesto ecc.mo T.A.R. Lazio

*In via preliminare*

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'attribuzione del punteggio spettante per il servizio di leva militare obbligatorio o assimilato prestato non in costanza di nomina alla pari del servizio prestato in costanza di nomina;

*Nel merito*

- annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per il ricorrente, disponendo l'attribuzione del punteggio spettante per il servizio di leva militare obbligatorio o assimilato prestato non in costanza di nomina alla pari del servizio prestato in costanza di nomina.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile, pertanto il contributo unificato è pari ad euro 325,00 in quanto il contenzioso ha ad oggetto il pubblico impiego.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 258 del 21.07.2020  
Decreto dipartimentale 0000073.28-01-2019;
2. Giurisprudenza;
3. Copia titolo dei ricorrenti;
4. Copia domanda inserimento G.I. e Gps;

5. Diffide;

6. Procura alle liti.

Isola del Liri-Roma, 05.09.2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

\*\*\*\*

### **ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente e nelle graduatorie provinciali per le classi di concorso indicate nel corpo del ricorso nonché delle Graduatorie Provinciali.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto e nelle graduatorie provinciali, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento,

anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it),

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) **e contro tutti gli Uffici Scolastici Provinciali e Uffici Scolastici Regionali d'Italia** tutti domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui



interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) **e contro tutti gli Uffici Scolastici Provinciali e Uffici Scolastici Regionali d'Italia** tutti domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, **[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)**

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e

provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 05.09.2020.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi